



## CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

### ORDINANZA n. 153 del 08-10-2025

Oggetto: **MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30.04.2026**

#### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10.11.2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM<sub>10</sub> in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM<sub>10</sub>, superamento che è tuttora in corso;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM<sub>10</sub> permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM<sub>10</sub> (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 ore per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM<sub>10</sub>) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la D.C.R. del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e la successiva D.G.R. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che:

- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM<sub>2,5</sub>, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 01.01.2015;

- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto:

- con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13.08.2010 n. 155, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da A.R.P.A.V. - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'Aggiornamento al P.R.T.R.A., che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 ha recepito lo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 09.06.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con D.G.R. n. 1500 del 16.10.2018, di mandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei T.T.Z. richiamando la facoltà dei Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;
- nel corso del Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10.09.2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM<sub>10</sub>, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>, la cui valutazione è effettuata da A.R.P.A.V.;
- con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155", in vigore dal 01.01.2021;
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla precedente D.G.R. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- con D.G.R. n. 786 del 12.07.2024 ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della D.G.R. n. 238/2021" ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla D.G.R. n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., adottato con D.G.R. n. 480 del 02.05.2024;
- con D.G.R. n. 377 del 15.04.2025 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

VISTI:

- il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel P.R.T.R.A. e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 13092 del 26.06.2025 è stato trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale n. 1/2025 del 16.06.2025 durante il quale sono state discusse le tematiche relative ai seguenti argomenti:
  - elementi di novità contenuti nell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
  - misure da adottare in vista della prossima stagione invernale;
  - resoconto sulle tematiche emerse in seno al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno scorso;
  - varie ed eventuali;

- con nota prot. n. 13019173 del 24.09.2025 è stato trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale n. 2/2025 del 24.09.2025 durante il quale sono state discusse le tematiche relative ai seguenti argomenti:

- aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e scadenze operative;
- redazione delle ordinanze comunali per l'adozione delle misure previste dal PRTRA;
- varie ed eventuali;

DATO ATTO che:

- in base alla nuova zonizzazione (D.G.R. n. 1855/2020) il Comune di Pieve di Soligo rientra in zona IT0524 "Zona Pedemontana", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";
- alla data del 29.09.2025, il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM<sub>10</sub>) è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 7 volte dal 01.01.2025 e 11 (4+7) volte dal 01.10.2024;
- suddetto limite è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 29 volte nel 2024, 27 volte nel 2023, 16 volte nel 2022, 15 volte nel 2021, 28 volte nel 2020, 19 volte nel 2019, 14 volte nel 2018, 36 volte nel 2017, 23 volte nel 2016, 39 volte nel 2015, 24 volte nel 2014, 24 volte nel 2013, 32 volte nel 2012, 57 volte nel 2011 e 51 volte nel 2010, con una media aritmetica di 28,93 superamenti per anno;
- il superamento del limite di 35 superamenti nell'arco dell'anno civile del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> è avvenuto per 4 annualità negli ultimi 14 anni (2010-2011-2015-2017);

RILEVATO che l'Accordo Padano (D.G.R. n. 836/2017) prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> con un sistema "a semaforo" e precisamente:

| Livello di allerta | Semaforo                                                                                         | Meccanismo attivazione allerta per Pieve di Soligo                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessuna allerta    | Verde<br>      | Nessun superamento o superamento per un periodo inferiore a 4 giorni del valore limite giornaliero 50 µg/mc della concentrazione di PM <sub>10</sub> , sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti, misurato nella stazione di Conegliano |
| Allerta 1          | Arancione<br> | Dopo 4 giorni consecutivi di <b>superamento</b> del valore <b>limite giornaliero</b> di 50 µg/mc della concentrazione di PM <sub>10</sub> , sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti misurato nella stazione di Conegliano             |
| Allerta 2          | Rosso<br>     | Dopo 10 giorni consecutivi di <b>superamento</b> del valore <b>limite giornaliero</b> di 50 µg/mc della concentrazione di PM <sub>10</sub> , sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti misurato nella stazione di Conegliano           |

- l'ARPAV emette il bollettino dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le 13:00;

- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni A.R.P.A.V. relative ai livelli di allerta all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

VISTI:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L.R. Veneto 16.04.1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'Ambiente"; e ss. mm. ed ii.;
- la L.R. Veneto 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con D.C.R. n. 57 del 11.11.2004 e successivi aggiornamenti approvati con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, D.G.R. n. 480 del 02.05.2024 e D.G.R. n. 377 del 15.04.2025;
- la D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 "Accordo di programma";

- la D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 “Revisione zonizzazione”;
- la D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 “Pacchetto misure straordinarie”;
- la D.G.R. n. 786 del 12.07.2024 “Pacchetto misure straordinarie”;
- la D.G.R. n. 377 del 15.04.2025 “Aggiornamento del P.R.T.R.A.”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

## ORDINA

l'adozione, **con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al 30.04.2026**, in presenza di qualsiasi livello di allerta, delle seguenti misure urgenti:

### 1.- Obbligo di spegnimento dei motori, nei centri abitati e per soste di durata maggiore di un minuto, dei seguenti mezzi:

- autobus, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento, anche ai capolinea, indipendentemente dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico;
- autoveicoli per arresto della circolazione in corrispondenza dei semafori;

### 2.- Istituzione del divieto di circolazione nel centro abitato di Pieve di Soligo come definito dall'Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2011 allegato in copia alla presente – **ad eccezione** dei tratti delle strade provinciali **S.P. 4** “di Pedeguarda”, **S.P. 32** “dei Colli Soligo”, **S.P. 34** “Sinistra Piave”, **nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” – C.d.S.) alimentati a **benzina Euro0 e Euro1**;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a **gasolio Euro0, Euro1 e Euro2**;
- veicoli L, ossia ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) **Euro0**;

### 3.- Esenzione dal divieto di cui al punto 2 delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a G.P.L. o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente G.P.L. o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio-G.P.L. o a gasolio-gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario (per es. COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) - veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- i) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- j) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

- k) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli appartenenti alle categorie L2 (ciclomotore tre ruote) e L5 (triciclo) riferite al trasporto merci; n) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. n. 495/1992 o ad essi assimilati;
- o) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- r) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- s) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
- t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (D.G.R. n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni, dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del D.P.R. 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della FIVA;
- u) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- v) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a Euro 9.360,00;
- w) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30;
- x) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- y) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/92;
- z) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- cc) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- dd) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- ee) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- ff) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società;
- 3.-** che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso dalla Polizia Locale;
- 4.-** il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 5.-** il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è incaricato di acquistare ed installare la segnaletica regolamentare conforme al regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che sarà comunicata dalla Polizia Locale, contestualmente all'individuazione del loro posizionamento lungo le viabilità comunali.

**A V V I S A**

che ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. b), e c. 13 bis, del C.d.S. chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione è sanzionabile con il pagamento di una somma da euro 168 a 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.).

**D I S P O N E**

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i Servizi comunali e a tutti i sottoelencati soggetti interessati:

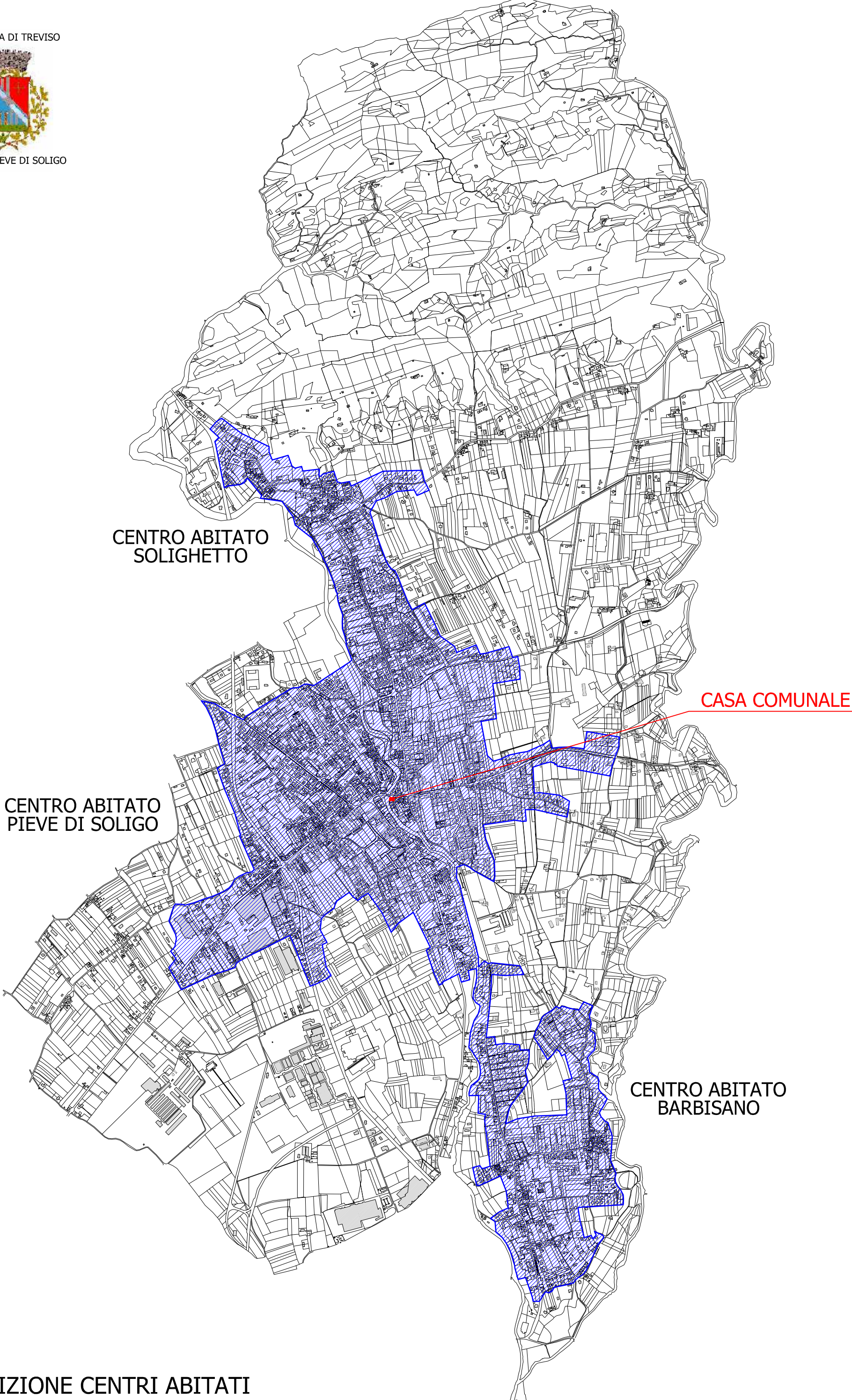
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo.

**I N F O R M A**

- che i responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241 sono:
  - il Comandante del Servizio Polizia Locale Pieve di Soligo per gli aspetti legati al Codice della Strada, dott. Gian Pietro Caronello (Ufficio Polizia Locale tel. 0438.985.346 - Orario su appuntamento – via Capovilla, 29 - 31053 Pieve di Soligo TV);
  - il tecnico dell'Ufficio Ambiente del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Pieve di Soligo per gli aspetti ambientali, dott. Giovanni Gardenal (Ufficio Ambiente tel. 0438.985.326 - Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV);
  - il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per gli aspetti inerenti acquisto e posa della prevista cartellonistica, ing. Marco Salvatore (Ufficio Strade - Verde Pubblico - Impianti Sportivi - Espropri tel. 0438.985.330 - Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV);
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Pieve di Soligo, 08-10-2025

Il Sindaco  
*Soldan Stefano*  
*firmato digitalmente*



DEFINIZIONE CENTRI ABITATI